



Regione Toscana

Legge Regionale n. 60 del 19 agosto 1988

Norme per la limitazione ed il recupero dei rifiuti

(B.U.R. Toscana n. 49 del 26 agosto 1988)

Il Consiglio Regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta promulga
la seguente legge:

ARTICOLO 1

(Finalità della legge)

1. La Regione nell' ambito dei principi generali di cui all' art. 1 e delle competenze di cui all' art. 6 del DPR 10 settembre 1982, n. 915, promuove iniziative dirette a limitare la formazione dei rifiuti, a favorire la riutilizzazione degli stessi e/ o l' estrazione di materie utilizzabili e la produzione di energia.

ARTICOLO 2

(Iniziativa volte alla diminuzione dei rifiuti, al miglioramento della loro qualità e al loro riutilizzo)

1. La Regione opera al fine di sostenere iniziative per la diminuzione della quantità dei rifiuti, per il miglioramento della loro qualità e per il loro riutilizzo, attraverso le seguenti principali modalità :

- a) attiva ricerche in collaborazione con Università , Istituti di ricerca pubblici e privati, Associazioni di categoria dei produttori per lo studio e l' uso, nei processi produttivi, di tecnologie che diano luogo ad una riduzione delle quantità di rifiuti, per l' adozione di criteri che consentano il prolungamento del periodo d' uso dei prodotti e per il miglioramento qualitativo dei rifiuti;
- b) definisce criteri di identificazione delle materie prime secondarie, allo scopo di favorirne la commercializzazione ed il reimpiego;
- c) sostiene i processi organizzativi e tecnici più idonei a determinare possibilità di riutilizzo dei rifiuti in forma di materie prime secondarie e detta prescrizioni, ove opportuno, relativamente



Gestione-Rifiuti.it

ai processi tecnologici idonei allo scopo di garantire che tale riutilizzo avvenga nel pieno rispetto delle compatibilità ambientali ed igienico - sanitarie;

- d) detta prescrizioni e indirizzi e sostiene le iniziative di preselezione dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili agli urbani;
- e) sostiene le iniziative economiche volte alle finalità del presente articolo, allo scopo di incentivare una nuova imprenditorialità pubblica, cooperativistica e privata nel settore e di favorire conseguenti opportunità occupazionali.

ARTICOLO 3

(Identificazione delle materie prime secondarie. Sostegni e prescrizioni ai processi idonei alla loro produzione ed al loro riutilizzo)

1. La Giunta Regionale, in attesa che lo Stato definisca quanto indicato all' art. 4 lettera d) del DPR 10 settembre 1982 n. 915, provvede ad elaborare con apposite deliberazioni primi criteri di identificazione delle materie prime secondarie derivanti dai rifiuti, sentito il Comitato Tecnico di cui all' art. 10 della LR 13 novembre 1984, n. 65 e, ove opportuno, il Comitato Tecnico Regionale contro l' inquinamento atmosferico.

2. Tali deliberazioni possono avvenire su diretta iniziativa della Giunta regionale, ovvero su iniziative dei soggetti produttori, preferibilmente attraverso proposte delle loro organizzazioni rappresentative. Tali proposte devono essere corredate dalle indicazioni utili alle prescrizioni di cui al comma seguente. La Giunta regionale decide in merito alle relative deliberazioni entro tre mesi dall' arrivo della richiesta. Tale termine potrà essere motivatamente superato qualora l' istruttoria comporti particolari complessità . In ogni caso la Giunta regionale consulta, sulle proprie proposte, i soggetti interessati dal punto di vista economico, sociale e scientifico.

3. Le deliberazioni relative ai criteri di identificazione delle materie prime secondarie, di norma, contengono:

- a) prescrizioni relativamente alle caratteristiche chimico - fisiche che tali materiali devono rispettare;
- b) quando possibile ed opportuno, indicazione dei comportamenti produttivi più idonei a consentire il raggiungimento delle caratteristiche sopra indicate;
- c) quando possibile ed opportuno, prescrizioni ed indirizzi agli Enti locali di comportamento idonei a favorire il raggiungimento degli obiettivi di cui alla lettera a), particolarmente per quanto attiene i limiti di accettabilità degli scarichi nelle pubbliche fognature ed i criteri della pianificazione territoriale;
- d) quando necessario, prescrizioni relative alle caratteristiche tecniche necessarie agli impianti idonei alla riutilizzazione delle materie prime secondarie;
- e) modalità e responsabilità di controllo relativamente al rispetto dei punti a) e d);
- f) modalità relative agli obblighi informativi a carico dei soggetti produttori e riutilizzatori di materie prime secondarie.

4. Le deliberazioni di cui al primo comma dovranno riguardare:

- 1) materiali derivanti dalla preselezione dei rifiuti solidi urbani e assimilabili (in via prioritaria saranno considerati: carte da macero, rottami di vetro, materie plastiche, alluminio);
- 2) materiali derivanti dal trattamento dei rifiuti solidi urbani e assimilabili (in via prioritaria saranno considerati: ammendanti organici, altri fertilizzanti, materiali combustibili);
- 3) materiali derivanti da processi produttivi (in via lavorazione del legno, scarti solidi idonei della lavorazione conciaria, scarti solidi della lavorazione calzaturiera, scarti della lavorazione tessile, residui inerti delle attività di cava e di miniera, fanghi derivanti dalla



Gestione-Rifiuti.it

lavorazione dei marmi e dei graniti, fanghi derivanti dalle lavorazioni conciarie, gessi derivanti da processi dell' industria chimica).

Per i materiali appartenenti alla prima categoria non sarà di norma necessario definire il regime autorizzativi e di controllo indicati ai punti d), e) ed f) delle deliberazioni di cui al primo comma.

Per i materiali compresi nella seconda e terza categoria il regime autorizzativo e di controllo di cui ai punti d), e) ed f) delle stesse deliberazioni sarà opportunamente differenziato in relazione alla valenza e complessità ambientale di ogni singolo caso esaminato.

5. La Giunta regionale riferisce al Consiglio in merito alle deliberazioni assunte, entro il 30 giugno di ogni anno.

ARTICOLO 4

(Preselezione dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili agli urbani)

1. La diminuzione della produzione dei **rifiuti** tramite preselezione dei **rifiuti** solidi urbani e dei rifiuti assimilabili agli urbani, di cui al punto 1.1. delle Disposizioni Interministeriali di prima applicazione dell' art. 4 del DPR 10 settembre 1982, n. 915, è componente obbligatoria delle attività di smaltimento dei rifiuti urbani come definite all' art. 3 del DPR 10 settembre 1982, n. 915.

2. I Comuni esplicano il servizio direttamente o mediante aziende municipalizzate o mediante concessioni a enti ed imprese specializzate.

3. L' attività di preselezione deve concernere tutti i materiali presenti nei rifiuti per i quali sia possibile organizzare la preselezione ed il riutilizzo in condizioni di economicità, detratti i costi promozionali e valutati tutti i vantaggi ambientali diretti ed indiretti. In ogni caso negli anni 1988-89- 90 le attività di preselezione devono concernere almeno due delle seguenti materie prime secondarie: vetro, carta e cartoni, alluminio, plastiche, rifiuti vegetali o simili ad alta componente organica utilizzabili direttamente nella produzione di compost di elevata qualità.

Deve essere comunque effettuata la preselezione dei rifiuti urbani pericolosi, ai sensi dell' art. 3 del DL 31 agosto 1987, n. 361, come convertito in legge 29 ottobre 1987, n. 441.

4. La Giunta regionale aggiorna periodicamente, sulla base dello stato dell' arte del recupero e delle condizioni del mercato delle materie prime secondarie, sentito il parere del Comitato Tecnico Regionale di cui all' art. 10 della LR 13 novembre 1984, n. 65, l' elenco dei materiali di cui al precedente comma e definisce entro il 1990 ulteriori obblighi ad effettuare il servizio di preselezione.

5. I Comuni, entro sei mesi dall' entrata in vigore della presente legge, approvano i programmi comunali per la preselezione relativi ad un arco temporale minimo di un triennio.

6. Le Province verificano la rispondenza dei programmi alle finalità ed alle norme della presente legge, adottando se necessario disposizioni integrative e modificative.

Gli atti relativi costituiscono integrazione delle autorizzazioni all' esercizio degli impianti di smaltimento dei rifiuti.

7. Nel provvedimento di autorizzazione alle discariche per inerti di cui al punto 4.2.3.1. delle Disposizioni Interministeriali di prima applicazione dell' art. 4 del DPR 10 settembre 1982, n. 915, i Comuni sono tenuti a dettare norme sulle modalità di realizzazione degli impianti finalizzandone la gestione ad un facile prelievo di materiali inerti riciclabili. Il riuso dei materiali opportunamente selezionati e stoccati dovrà essere prioritariamente finalizzato al recupero delle aree degradate e reso disponibile per la realizzazione di opere pubbliche.



Gestione-Rifiuti.it

ARTICOLO 5

(Preselezione dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili agli urbani. Iniziative a individuazione specifica)

1. Nell' ambito delle funzioni di cui all' art. 4, la Giunta regionale ed i Comuni assumono iniziative specificatamente rivolte a particolari situazioni, caratterizzate da elevate opportunità organizzative nella preselezione dei rifiuti solidi urbani.

2. La Regione, le Province ed i Comuni, nonchè tutti gli enti, istituti, aziende o amministrazioni soggetti a vigilanza o tutela della Regione, delle Province e dei Comuni sono tenuti, entro dodici mesi dall' entrata in vigore della presente legge, a fare uso, per le proprie necessità e nella misura massima possibile, di carta e cartoni prodotti utilizzando integralmente o prevalentemente materie prime secondarie. Tutti gli enti suddetti, entro diciotto mesi dall' entrata in vigore della presente legge, sono tenuti ad inviare alla Giunta regionale una relazione contenente la descrizione dei risultati ottenuti ed i programmi ulteriori. In carenza di tale adempimento all' ente inadempiente sarà sospeso ogni eventuale contributo finanziario regionale attinente alla materia dello smaltimento rifiuti.

3. Sulla base di tali esperienze, entro il 31 agosto 1990, la Giunta regionale presenterà al Consiglio una proposta di interventi per un programma poliennale di sostegno all' uso di carta e cartoni prodotti integralmente o prevalentemente con materie prime secondarie.

4. La Giunta regionale promuove intese e convenzioni con i Provveditorati provinciali agli studi e con le Amministrazioni dello Stato per incentivare l' uso di carta e cartoni prodotti integralmente o prevalentemente con materie prime secondarie.

5. I Comuni appartenenti a bacini nei quali siano in funzione impianti di selezione e/ o di compostaggio promuovono iniziative per la raccolta ed il conferimento separati a tali impianti:

- dei rifiuti provenienti dai mercati orto - floro - frutticoli, ittici e delle carni;
- dei rifiuti derivanti da attività di manutenzione dei giardini e di potatura delle piante;
- dei rifiuti a componente organica derivanti da mense, attività di ristorazione e da raccolta separata dei rifiuti domestici con esclusione di quelli provenienti da presidi sanitari.

6. La Giunta regionale, su richiesta dell' ente preposto alla gestione dell' impianto di selezione e compostaggio, può consentire con propria deliberazione l' invio di tali rifiuti all' impianto anche da parte di Comuni appartenenti ad altri bacini, allo scopo di qualificare la produzione del compost e di elevarne la componente organica.

7. Qualora le iniziative di cui al comma 5 non siano attivate, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, a decorrere dal 1o gennaio 1990, può con proprio atto prescriberle, in forma di integrazione al Piano regionale di smaltimento dei rifiuti.

8. La Regione, le Province ed i Comuni, nonchè tutti gli enti, istituti, amministrazioni o aziende soggetti alla tutela della Regione, delle Province e dei Comuni assumono iniziative affinché nelle loro mense non vengano utilizzati, per la somministrazione degli alimenti o delle bevande, contenitori e stoviglie a perdere. Tali iniziative sono comunicate alla Giunta regionale la quale, entro il 31 dicembre 1989, ne fa oggetto di specifica comunicazione al Consiglio regionale, proponendo se del caso modalità maggiormente prescrittive.

9. I Comuni interessati da particolari attività turistiche, comportanti forti incrementi nella produzione dei rifiuti in determinate stagioni, predispongono, ai sensi dell' art° 4, iniziative particolari per la preselezione di contenitori a perdere in vetro, alluminio e plastiche. Nel caso delle isole dell' Arcipelago Toscano, queste iniziative possono godere di forme particolari di incentivazione, ai sensi dell' art. 9.



Gestione-Rifiuti.it

ARTICOLO 6

(Regolamenti comunali per i servizi di smaltimento di rifiuti)

1. Entro sei mesi dall' entrata in vigore della presente legge, i Comuni integrano i regolamenti per la disciplina dei servizi di smaltimento dei rifiuti approvati ai sensi dell' art. 8 del DPR 10 settembre 1982, n. 915, con le norme necessarie per sviluppare i servizi di preselezione dei rifiuti.

2. Tali norme, in base a quanto previsto dall' art. 6 lett° f) del DPR 10 settembre 1982, n. 915 devono corrispondere ai seguenti principi:

- a) prevedere le modalità e l' organizzazione dei servizi di preselezione dei rifiuti, sulla base delle condizioni locali e nel rispetto di quanto previsto dall' art. 4 della presente legge indicando in particolare le frazioni dei rifiuti per cui deve essere attivato il servizio di raccolta differenziata, anche limitatamente a singole categorie di produttori dei rifiuti.
- b) stabilire, in funzione delle caratteristiche degli impianti di smaltimento utilizzati, le categorie dei rifiuti provenienti dalle attività agricole, artigianali, commerciali e di servizi, dichiarati assimilabili per qualità ai rifiuti urbani ai sensi dell' art. 2, quarto comma, del DPR 10 settembre 1982, n. 915, nonchè i criteri per l' assimilazione per quantità prevista dallo stesso articolo, sulla base del principio generale di cui la quantità dei rifiuti prodotti considerata la superficie tassabile e l' entità della tariffa, non sia tale da causare un costo di smaltimento superiore al ricavo derivante dalla applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni;
- c) fissare l' obbligo per i produttori dei rifiuti urbani ed assimilabili di conferire ai servizi di preselezione i rifiuti per cui sia in funzione il servizio di raccolta differenziata;
- d) prevedere l' organizzazione dei servizi di raccolta dei rifiuti urbani di cui al punto 1 del secondo comma dell' art. 2 del DPR 10 settembre 1982, n. 915 (rifiuti urbani interni), con cadenza non inferiore a due volte la settimana;
- e) prevedere le norme per assicurare ai produttori di rifiuti urbani abitanti all' esterno dei perimetri in cui è istituito il servizio di raccolta dei rifiuti urbani la possibilità di conferire i rifiuti presso impianti di smaltimento o centri di raccolta;
- f) indicare le modalità per l' effettuazione dei servizi di conferimento e smaltimento dei rifiuti urbani di cui al punto 2 del secondo comma dell' art. 2 del DPR 10 settembre 1982, n. 915 (rifiuti urbani ingombranti);
- g) prevedere le modalità per l' individuazione delle aree dove viene svolto il servizio di raccolta e spezzamento dei rifiuti urbani di cui al punto 3, del secondo comma dell' art. 2 del DPR 10 settembre 1982, n. 915 (rifiuti urbani esterni), con particolare riferimento alle spiagge marittime, lacuali ed alle rive dei fiumi, nonchè alle aree soggette ad uso ricreativo e turistico, stabilendo l' organizzazione del servizio.

ARTICOLO 7

(Misure di prevenzione di rischi igienico - sanitari ed ambientali derivanti dai rifiuti)

1. Ai sensi dell' art. 32, secondo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonchè dell' art. 27, primo comma, lett. d) e dell' art. 83 del DPR 24 luglio 1977, n. 616, la Regione ed i Comuni possono emanare disposizioni dirette a eliminare i rischi igienico - sanitari derivanti dalla qualità dei rifiuti.

2. Tali disposizioni debbono essere rivolte ad eliminare o ridurre rischi igienico - sanitari accertati e dipendenti:

- dalla intervenuta acquisizione di elementi di conoscenza relativi alla tossicità e nocività del rifiuto;



Gestione-Rifiuti.it

- dalla provata impossibilità di innocuizzazione, con gli impianti di smaltimento esistenti, di particolari rifiuti prodotti;
 - da situazioni particolari di emergenza nella funzionalità degli impianti di smaltimento esistenti.
3. Le disposizioni di cui al primo comma possono prevedere termini anche gradualmente per la riduzione o eliminazione dei rifiuti intrattabili e dei prodotti da cui derivano.

ARTICOLO 8

(Azioni per favorire la collocazione sui mercati di merci prodotte integralmente o prevalentemente con materie prime secondarie)

1. La Regione adotta iniziative per favorire la collocazione sui mercati di merci prodotte integralmente o prevalentemente con materie prime secondarie. In particolare valgono, con carattere di priorità, le seguenti prescrizioni ed indirizzi:

- a) la Regione, nella realizzazione di opere pubbliche di propria competenza, nell'affidamento di opere pubbliche in concessione ad altri enti o nell'espressione di pareri su opere pubbliche di competenza di organismi statali, favorisce l'utilizzo di materiali inerti e di costruzione prodotti integralmente o parzialmente con materie prime secondarie, che abbiano avuto la identificazione di cui all'art. 3.

A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge i capitolati di appalto delle opere pubbliche realizzate dalla Regione o da enti di essa concessionari devono esplicitamente prevedere il ricorso a tali materiali, in relazione alla disponibilità degli stessi sul mercato regionale. Nel caso di opere di competenza di organi statali la Regione propone apposite convenzioni in materia;

- b) la Regione favorisce l'utilizzo in agricoltura di ammendanti agricoli e di altri fertilizzanti derivanti dalla frazione organica selezionata dei rifiuti urbani o speciali idonei. A tale fine la Regione propone azioni coordinate di promozione al movimento cooperativo, alle associazioni di categoria degli agricoltori ed alla Federazione dei Consorzi agrari. Tali azioni hanno per oggetto, oltre alla promozione all'uso delle sostanze predette anche la messa a disposizione di incentivi per l'acquisto di tecnologie e di macchinari per il loro spandimento sui terreni. La Giunta regionale, entro il 31 dicembre 1989, presenta al Consiglio regionale i risultati di una apposita ricerca relativa alle caratteristiche del territorio agrario e forestale, ai processi di impoverimento organico ed alle opportunità di utilizzo di ammendanti organici per difendere il territorio da tali processi con particolare riferimento ai terreni del demanio regionale.
- c) nell'ambito dei finanziamenti concessi ai sensi della LR 26 marzo 1984, n. 19, la Regione considera prioritari gli interventi di risparmio energetico connessi al riutilizzo dei rifiuti o di parti di essi come combustibile alternativo.

ARTICOLO 9

(Programma regionale per il sostegno finanziario alle finalità della presente legge)

1. Il Consiglio regionale approva, su proposta della Giunta, con cadenza annuale o poliennale, un programma di incentivi finalizzati a sostenere le azioni previste dalla presente legge.

2. Tale programma può prevedere:

- a) incentivi in conto capitale a enti e organizzazioni di carattere scientifico e a soggetti economici per progetti di ricerca e/ o progetti dimostrativi di tecnologie innovative nel riutilizzo dei rifiuti, o di parti di essi, come materie prime secondarie. Tali incentivi non possono superare il 30% della spesa indicata dal preventivo di progetto e non sono cumulabili con altre forme di finanziamento pubblico. In caso di concorrente disponibilità di analoghi finanziamenti da



Gestione-Rifiuti.it

parte dello Stato, il programma regionale, ove più opportuno, definisce in via prioritaria le richieste agli organismi statali competenti;

- b) incentivi in conto capitale, di norma non superiori al 30% della spesa ammessa, per la realizzazione delle azioni previste agli artt. 4, 5 e 8, lett. b). Tali incentivi possono essere concessi solo in relazione al particolare interesse ed alla particolare efficacia ed originalità dei progetti presentati ed alla condizione che si dimostri che le iniziative proposte riescano a realizzarsi, in condizioni normali, situazioni di equilibrio o di vantaggio economico, senza alcuna reiterazione di contributi esterni. Programmi specifici relativi al servizio nelle isole sono oggetto di particolari incentivazioni;
- c) incentivi in conto capitale, di norma non superiori al 30% della spesa ammessa, per la promozione, secondo la disciplina recata dalla normativa regionale in materia, di esperienze di nuova occupazione di tipo cooperativo connesse con quanto previsto agli artt. 4, 5 e 8, lett. b). Tali incentivi possono essere concessi solo in relazione a programmi che dimostrino la possibilità di raggiungere obiettivi economici ed occupazionali positivi, senza alcuna reiterazione del contributo concesso.

3. In ogni caso, qualora le azioni proposte comportino un beneficio dal punto di vista del servizio di smaltimento rifiuti di un determinato Comune o bacino, deve essere evidenziato il rapporto economico e/ o le forme di incentivazione realizzate o realizzabili a carico dell' ente o del soggetto privato incaricato di tale servizio.

ARTICOLO 10

(Costituzione della Agenzia regionale per la commercializzazione delle materie prime secondarie)

1. Nel quadro delle iniziative volte a limitare, ai sensi dell' art. 6, quarto comma, del DPR 10 settembre 1982, n° 915, la formazione di rifiuti, a favorirne il riciclo, la riutilizzazione e l' estrazione di materie utilizzabili e di energia, nonché per gli scopi indicati al punto 0.4. della deliberazione 27 luglio 1984 del Comitato Interministeriale di cui all' art. 5 del DPR 10 settembre 1982, n. 915, la Regione promuove l' istituzione di un' Agenzia regionale, costituita in forma di SpA, per il perseguimento dei seguenti scopi:

- a) promozione della ricerca finalizzata alla sostituzione di cicli inquinanti e della relativa assistenza tecnica alle imprese;
- b) promozione della commercializzazione delle materie riutilizzabili risultanti dai processi di riciclaggio e di preselezione dei rifiuti.

2. L' Agenzia sarà costituita in forma di Società per Azioni a prevalente partecipazione della Regione e degli Enti locali, ai sensi degli artt. 57 e 59 dello Statuto e a norma degli artt. 2325 e segg. del Codice Civile, alle condizioni e con la procedura dei commi seguenti.

3. La Giunta regionale riferisce al Consiglio entro tre mesi dall' entrata in vigore della presente legge, in ordine alla disponibilità a partecipare all' iniziativa da parte degli enti o delle aziende pubbliche che effettuano i servizi di smaltimento di rifiuti, delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura della Regione e delle loro strutture tecniche operanti nel settore, delle associazioni di categoria dei soggetti economici interessati. La Giunta regionale predispone una proposta di apposita convenzione con i soggetti suddetti.

4. Il Consiglio regionale approva la convenzione e stabilisce con legge la partecipazione della Regione alla Società, nonché l' ammontare delle azioni da sottoscrivere, a condizione che la convenzione preveda, fra l' altro:



Gestione-Rifiuti.it

- a) criteri di composizione del Consiglio di Amministrazione che assicurino un' adeguata rappresentanza degli amministratori e/ o tecnici delle aziende municipalizzate della Toscana e dei consorzi fra Comuni che svolgono il servizio di smaltimento dei **rifiuti**;
- b) la partecipazione alla Società da parte dei vari soggetti interessati in forme tali da garantire un capitale sociale iniziale non inferiore a due miliardi di lire;
- c) la facoltà di nomina, da parte della Regione, del direttore generale della Società ;
- d) l' autorizzazione preventiva del Consiglio di Amministrazione della Società al trasferimento delle azioni, fermo il diritto di prelazione da parte dei soci, a soggetti economici privati che presentino adeguate garanzie economiche, tecniche e professionali come produttori o utilizzatori di materie prime secondarie;
- e) <<limitazione del diritto di opzione dei soci fondatori, in sede di aumento di capitale, a una quota non superiore all' 85% delle nuove emissioni, ferma comunque la prevalente partecipazione della Regione e degli Enti locali >>;
- f) la esplicitazione degli scopi sociali in conformità ai seguenti indirizzi:
 - promozione dell' uso del combustibile alternativo;
 - promozione dell' uso del compost e dei fertilizzanti organici, derivanti dalla frazione organica dei rifiuti;
 - promozione di tutte le iniziative atte a facilitare la commercializzazione delle materie risultanti dai processi di preselezione e di riciclaggio dei rifiuti;
 - promozione e partecipazione ad iniziative per l' individuazione e la sperimentazione di tecnologie e di procedure atte a ridurre la produzione di rifiuti, a facilitare il riutilizzo di frazioni normalmente presenti nei rifiuti, ad assicurare un idoneo smaltimento delle frazioni dei rifiuti non recuperabili ed in particolare dei rifiuti tossici e nocivi;
- g) la precisazione delle seguenti modalità operative dell' Agenzia:
 - stipula diretta dei contratti di vendita delle materie seconde, dietro procura delle aziende produttrici;
 - pubblicazione di bollettini periodici sui flussi delle materie seconde, con particolare riferimento alle quantità, alle caratteristiche fisico - chimiche e merceologiche, ai prezzi correnti ed ai siti di produzione e di utilizzo;
 - invio, su richiesta delle singole aziende, di avvisi circa la possibilità di collocamento dei singoli rifiuti;
 - l' indicazione dei criteri di determinazione del contributo da corrispondere da parte delle aziende che beneficiano dell' assistenza tecnica dell' Agenzia.

ARTICOLO 11

(Istituzione del Catasto regionale)

1. E' istituito presso la Giunta regionale il Catasto regionale dei rifiuti ai sensi dell' art. 6, comma e) ed f) del DPR 10 settembre 1982, n. 915.
2. Il Catasto ha lo scopo di:
 - a) censire la produzione dei rifiuti, così come definiti dall' art. 2 del DPR 10 settembre 1982, n. 915, dal punto di vista della loro qualità , quantità , trasporto, destinazione finale e forma di smaltimento, effettuando i necessari controlli incrociati;
 - b) denominare e catalogare i rifiuti in base alle loro caratteristiche;
 - c) agevolare il controllo dei movimenti e delle destinazioni dei rifiuti;
 - d) censire le materie prime secondarie e catalogarle in modo sistematico;
 - e) favorire la diffusione di informazioni concernenti la disponibilità di materie prime secondarie e la domanda di materie prima secondarie da parte di riutilizzatori;



Gestione-Rifiuti.it

- f) censire gli impianti di trattamento e di stoccaggio temporaneo e definitivo, in relazione alle tecnologie usate, alla potenzialità tecnica e volumetrica, alla data di entrata in esercizio;
- g) censire gli enti e le imprese che, a qualsiasi titolo, sono autorizzati a svolgere una o più attività ai sensi dell' art. I del DPR 10 settembre 1982, n. 915;
- h) censire le aree inquinate soggette a bonifica di cui all' art. 5 della legge 29 ottobre 1987, n. 441;
- i) censire i dati relativi all' organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti;
- l) censire i dati relativi alle attività di preselezione dei rifiuti solidi urbani e dei rifiuti assimilabili agli urbani;
- m) organizzare in forma unitaria la gestione dei dati relativi alle conoscenze su elencate.

3. La Giunta regionale entro sei mesi dall' approvazione della presente legge, sentito il Comitato Tecnico di cui all' art. 10 della LR 13 novembre 1984, n. 65, definisce l' organizzazione ed il funzionamento del Catasto tramite apposita deliberazione.

4. La Giunta regionale può decidere forme di organizzazione e di gestione tecnica del Catasto regionale dei rifiuti, avvalendosi della collaborazione dell' Agenzia regionale di cui all' art. 10.

5. Agli effetti della disponibilità dei dati afferenti al Catasto regionale dei rifiuti, del loro aggiornamento e della loro organizzazione sistematica, la Giunta regionale può stipulare specifiche intese con il sistema delle Camere di Commercio, Industria e Artigianato della Regione Toscana, avvalendosi della loro collaborazione.

ARTICOLO 12

(Obblighi informativi)

1. Gli enti e le imprese che, ai sensi degli artt. 3, quarto comma; 8, terzo comma; 11 secondo comma, del DPR 10 settembre 1982, n. 915, hanno obblighi di carattere informativo, devono trasmettere in copia le relative informazioni presso il Catasto regionale dei rifiuti, a partire dagli adempimenti previsti per l' anno 1989.

2. I Comuni trasmettono alla Regione ogni anno, entro la fine del mese di febbraio, le informazioni richieste ai sensi del secondo comma dell' art. 8 del DPR 10 settembre 1982, n. 915 secondo uno schema che la Giunta regionale provvede ad inviare entro il 31 dicembre 1988.

3. E' competenza delle Province inviare annualmente al Catasto regionale le informazioni inerenti l' esercizio delle funzioni di cui all' art. 7 della LR 13 novembre 1984, n. 65, come integrato dal sesto comma dell' art. 4 della presente legge.

4. E' competenza della Regione fornire al Catasto regionale dei rifiuti tutte le informazioni relative all' esercizio delle funzioni di cui all' art. 3/ bis del DL 31 agosto 1987, n. 361 come convertito in legge 29 ottobre 1987, n. 441.

ARTICOLO 13

(Norme finanziarie)

1. Per l' esercizio 1988 cessano gli interventi finanziari della Regione previsti dall' art. 2 della LR 29 ottobre 1983, n. 70, fatti salvi gli interventi già autorizzati ai sensi della predetta legge, e per ottenere i quali sia stato presentato da parte dei soggetti beneficiari, di cui al medesimo art. 2, il progetto esecutivo dell' opera da realizzare, corredato dei piani finanziari relativi alla costruzione e alla gestione della stessa.

2. Le residue disponibilità del fondo di cui all' art. 5 primo comma, della LR 29 ottobre 1983, n. 70 accertate in L. 4.054.300.000 sono utilizzate per il finanziamento delle spese derivanti, nell' esercizio 1988, dall' art. 2 e dall' art. 9 della presente legge.



Gestione-Rifiuti.it

3. La legge di assestamento del bilancio 1988 adotterà le misure necessarie all' utilizzo della somma di cui al comma precedente.

4. Agli oneri per i successivi esercizi si farà fronte con legge di bilancio anche utilizzando, in tutto o in parte, a modifica dell' art. 5, comma secondo della LR 29 ottobre 1983, n. 70, i rimborsi da parte dei Comuni previsti dall' art. 2, comma secondo, della medesima legge.

ARTICOLO 14

(Comitati per la gestione dei piani di bacino)

1. Al fine di garantire un costante confronto delle esperienze di organizzazione dei servizi di smaltimento di rifiuti, nonché la coerenza degli interventi di gestione con le scelte effettuate in sede di pianificazione regionale, sono istituiti i Comitati per la gestione dei piani di bacino di cui all' art. 2 della LR 13 novembre 1984, n. 65.

2. Il Comitato del bacino è composto:

- dai Sindaci dei Comuni compresi nel piano di bacino, o loro delegati scelti tra gli amministratori ed i tecnici dei Comuni, dei loro Consorzi e delle aziende municipalizzate che effettuano i servizi di smaltimento dei rifiuti.

Il Comitato è presieduto dal Presidente della Provincia maggiormente interessata per territori, o da un Assessore da lui delegato.

3. Il Comitato opera verifiche nel campo di tutte le attività connesse all' attuazione del piano di bacino ed all' organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti; svolge funzioni di coordinamento per la ripartizione dei costi di investimento e di gestione e per la realizzazione e conduzione degli impianti; propone scelte tecniche ai Comuni per il miglioramento della organizzazione dei servizi di smaltimento e formula proposte per l' adeguamento del piano regionale.

4. La Giunta regionale, sentito il Comitato di cui all' art° 10 della LR 13 novembre 1984, n. 65, valuta le proposte dei Comitati per la gestione dei piani di bacino, adottando se del caso i conseguenti atti deliberativi e propositivi.

La presente Legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come Legge della Regione Toscana.

La presente legge è stata approvata dal Consiglio Regionale il 12 luglio 1988 ed è stata vistata dal Commissario del Governo il 12 agosto 1988.

Fonte: questo documento è stato estratto dal nostro ufficio tecnico dall'archivio del Bollettino Ufficiale Regionale



W.S.T. ITALIA S.R.L. - Div. Sicurezza Operativa Ambientale
SEDE LEGALE: Via P. Catte, 94 - 08100 Nuoro
FILIALE OPERATIVA: Via Archimede, 224 -21042 Caronno P.la (VA)
Tel. 02/96459201 r.a. Fax 02/96458936 E-mail: tecnico@gestione-rifiuti.it
R.E.A. 71805 Iscrizione Tribunale di Nuoro n. 267/1999 C.F. 02790920967 P.IVA 01057710913

